



# ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

## INDICAZIONI GIURIDICO-PASTORALI

circa le associazioni dei fedeli nella Chiesa

alla comunità diocesana



a cura di don Emanuele Tupputi

Trani 2021

# INDICE

## Presentazione

### 1. Questioni pratiche circa le associazioni di fedeli

- 1.1 *Che cosa definisce un'associazione ecclesiale?*
- 1.2 *Ci sono elementi comuni fra le associazioni private e pubbliche?*
- 1.3 *Quali sono i compiti di cui deve farsi carico il vescovo e i suoi collaboratori nel governo pastorale (vicari e uffici di curia) verso un'associazione che a lui si rivolge?*
- 1.4 *Quando inizia ad esistere un'associazione?*
- 1.5 *Che cos'è un atto costitutivo?*
- 1.6 *Cosa deve fare il Vescovo che si trova davanti alla richiesta di dare il consenso all'erezione di una sezione di un'associazione pubblica già costituita in un'altra diocesi?*
- 1.7 *Che significato ha il riconoscimento di un'associazione come associazione privata di fedeli?*
- 1.8 *Cosa comporta per un'associazione privata di fedeli la concessione della personalità giuridica privata?*
- 1.9 *Come è normata l'amministrazione dei beni delle associazioni pubbliche e private di fedeli?*
- 1.10 *Un'associazione pubblica può essere trasformata in associazione privata di fedeli?*

### 2. Indicazioni per la stesura degli statuti delle associazioni di fedeli

## Appendice

Allegato A - *Formulario per il Bilancio Associazioni pubbliche*

Allegato B - *Formulario per il Bilancio Associazioni private*

## Bibliografia essenziale

## PRESENTAZIONE

Il Codice di Diritto Canonico richiama esplicitamente il diritto di associazione dei fedeli. A tal proposito è stato ribadito in dottrina: «le innovazioni introdotte dal Codice in materia di associazione di fedeli sono molto rilevanti. Basti ricordare la distinzione tra associazioni pubbliche e private e quella tra persone giuridiche pubbliche e private. Anche le conseguenze giuridico-pastorali sono state molto importanti»<sup>1</sup>.

Perciò, al fine di rendere chiare tali innovazioni, tutelare il diritto di associazione dei fedeli e prevenire eventuali abusi, sono state pensate queste brevi indicazioni giuridico-pastorali per la comunità diocesana elaborate da don Emanuele Tupputi, che ringrazio per il suo servizio e la sua sensibilità pastorale profusa nel testo, frutto di un discernimento compiuto in questi anni anche con altri collaboratori della Curia. Queste indicazioni, dunque, vogliono essere uno strumento sintetico per assistere i responsabili delle associazioni nel percorso di verifica/discernimento verso un loro riconoscimento ecclesiale.

Il testo, con un linguaggio semplice e divulgativo, è stato suddiviso in due paragrafi: nel primo, con domande e risposte semplici e comprensibili a tutti, vengono esposte diverse questioni pratiche e di rilievo circa le associazioni dei fedeli tra cui: che cos'è un'associazione ecclesiastica, quando inizia ad esistere un'associazione, che cos'è un atto costitutivo, come è normata l'amministrazione dei beni delle associazioni pubbliche e private di fedeli ecc... Sono certo che questo primo paragrafo aiuterà, altresì, a comprendere meglio quanto riportato nel decreto arcivescovile, che ho firmato in data odierna (prot. n. 457/21), circa le disposizioni da rispettare per il *riconoscimento* di un'associazione privata di fedeli o per l'*erezione* di un'associazione pubblica di fedeli.

Poi, nel secondo paragrafo sono riportate indicazioni pratiche ed utili per la stesura degli statuti delle associazioni di fedeli. Infine, a conclusione di queste indicazioni si trova un utile appendice in cui è possibile prendere visione dei formulari, predisposti dall'Ufficio amministrativo diocesano, circa la stesura di un corretto bilancio sia per le associazioni pubbliche (cfr. *Appendice*, allegato A, pp. 15-18) come per quelle private (cfr. *Appendice*, allegato B, pp. 19-22).

Ribadisco che il decreto circa le disposizioni in materia di associazioni di fedeli e queste brevi indicazioni giuridico-pastorali sono state pensate per offrire un servizio alla comunione ecclesiale nella verità e nella carità della nostra comunità diocesana e per favorire l'armonia e la collaborazione al bene comune della Chiesa.

Dunque, l'auspicio più profondo è che tutti, pastori e fedeli, nell'esercizio dei loro rispettivi diritti e doveri, ricordino sempre le raccomandazioni del Concilio Vaticano II:

«Le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo: la loro incidenza apostolica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa, nonché dalla testimonianza cristiana e dallo spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l'associazione»<sup>2</sup>.

Trani, 22 gennaio 2021

✠ **Leonardo D'Ascenzo**  
+ *Leonardo D'Ascenzo*  
**Arcivescovo**

<sup>1</sup> L. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, 6.

<sup>2</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam Actuositatem* (18 novembre 1965), in AAS 58 (1966), n. 19, 854.

## 1. Questioni pratiche circa le associazioni di fedeli

### 1.1 Che cosa definisce un'associazione ecclesiale?

Ciò che definisce un'associazione è «la presenza di più fedeli che si uniscono per un'azione comune in vista di uno scopo ecclesiale, con un preciso atto di volontà, con un impegno caratterizzato da continuità e stabilità nel tempo, e riconoscendosi in una realtà che, anche senza diventare una vera e propria persona giuridica, si costituisce in soggetto autonomo e distinto dalla soggettività dei singoli componenti, con propri organismi e proprie regole»<sup>3</sup>. Da questa definizione si evincono gli elementi caratteristici di un'associazione ecclesiale che sono: unione stabile e volontà di una pluralità di fedeli, con un scopo ecclesiale collettivo da raggiungere tramite l'azione comune, tale unione costituisce un nuovo soggetto ecclesiale autonomo.

### 1.2 Ci sono elementi comuni fra le associazioni private e pubbliche?

Premesso che le differenze fra le associazioni private e pubbliche sono notevoli, si possono individuare alcuni elementi comuni: 1. atto costitutivo, 2. stabilità, 3. membri, 3. finalità confacenti alla natura della Chiesa, 4. mezzi adeguati per raggiungere le finalità, 5. norme statutarie<sup>4</sup>, 6. organi di governo, 7. Relazione con l'autorità ecclesiastica.

### 1.3 Quali sono i compiti di cui deve farsi carico il vescovo diocesano e i suoi collaborati nel governo pastorale (vicari e uffici di curia) verso un'associazione che a lui si rivolge?

Ogni qualvolta si presentino dei fedeli che richiedono un intervento a proposito di un'associazione da loro promossa il vescovo e i suoi collaboratori devono:

- essere attenti a ben discernere la richiesta e, fatto salvo il diritto di associazione dei fedeli (cfr. c. 215), valutare/conoscere lo scopo che qualifica l'associazione e il cammino percorso dalla stessa (responsabili, numero di membri, eventuale diffusione extradiocesana, presenza di sacerdoti e religiosi, ortodossia, scritti...) fino al momento in cui prende formalmente contatto. Questo primo passo è importante per verificare che lo scopo dell'associazione sia realmente ecclesiale ed evitare che un eventuale intervento dell'autorità possa essere strumentalizzato come garante di iniziative pastoralmente discutibili o poco prudenti. Sarà importante verificare se si è davanti ad un carisma originario o fondativo ed in tal caso compiere un attento e specifico discernimento per accertarne l'autenticità. A tal proposito si evidenzia quanto ribadito nella lettera *Iuvenescit Ecclesia* (2016) della Congregazione per la dottrina della fede:

«Riconoscere l'autenticità del carisma non è sempre un compito facile, ma è un servizio doveroso che i Pastori sono tenuti ad effettuare. I fedeli, infatti, hanno il «diritto di essere avvertiti dai Pastori sulla autenticità dei carismi e sulla affidabilità di coloro che si presentano come loro portatori». L'autorità dovrà, a tale scopo, essere consapevole della effettiva

<sup>3</sup> C. REDAELLI, «Il vescovo di fronte alle associazioni», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 356.

<sup>4</sup> Queste sono importanti in quanto «tutte le associazioni di fedeli per essere considerate tali nella Chiesa devono avere i propri statuti. Gli statuti sono “l'insieme di regole che disciplinano il funzionamento e lo sviluppo di un'associazione”. Sono come la carta d'identità dell'associazione, la sua legge fondamentale o costituzionale. Gli statuti contengono le norme interne secondo le quali si reggono le associazioni. Queste norme applicano e concretizzano il diritto comune e particolare sulle associazioni di fedeli e contengono anche altre disposizioni che i fondatori dell'associazione o successivamente i suoi stessi membri hanno voluto aggiungere. Gli statuti di un'associazione non possono contenere prescrizioni contrarie al diritto comune e particolare della Chiesa»: L. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, 45.

imprevedibilità dei carismi suscitati dallo Spirito Santo, valorizzandoli secondo la regola della fede in vista della edificazione della Chiesa. Si tratta di un processo che si protrae nel tempo e che richiede passaggi adeguati per la loro autenticazione, passando attraverso un serio discernimento fino al riconoscimento ecclesiale della loro genuinità. La realtà aggregativa che sorge da un carisma deve avere opportunamente un tempo di sperimentazione e di sedimentazione, che vada oltre l'entusiasmo degli inizi verso una configurazione stabile. In tutto l'itinerario di verifica, l'autorità della Chiesa deve accompagnare benevolmente la nuova realtà aggregativa. Si tratta di un accompagnamento da parte dei Pastori che non verrà mai meno, poiché non viene mai meno la paternità di coloro che nella Chiesa sono chiamati a essere i vicari di Colui che è il Buon Pastore, il cui amore sollecito non smette mai di accompagnare il suo gregge»<sup>5</sup>.

- Verificare e salvaguardare l'ecclesialità dell'associazione. Questo comporta che il vescovo (o suoi collaboratori) deve fare in modo che «i fedeli agiscano con una chiara coscienza ecclesiale e ispirati dai valori della comunione, della corresponsabilità, del servizio ai fratelli ecc. e abbiano anche le opportune conoscenze per tradurre al meglio il proprio desiderio di agire in forma associativa nella Chiesa»<sup>6</sup>. Inoltre, il vescovo per verificare l'ecclesialità dell'associazione deve conoscere la storia dell'associazione, lo statuto, la sede, i responsabili e le iniziative che la stessa ha promosso. Questa verifica appare importante, in questa fase iniziale, poiché «l'esistenza di un'associazione non può essere solo... intenzionale, ma deve essere effettiva. In altri termini: non basta la presenza dell'intenzione di uno o due fedeli, tradotta in uno statuto formalmente ineccepibile, perché si dia realmente un'associazione. Occorre invece la presenza di più associati e un'effettiva vita e attività associativa, che duri da un certo periodo di tempo. Se esistono solo intenzioni, sia pure promettenti, il vescovo e chi da lui incaricato non deve quindi né dare alcuna approvazione, né alcuna presa d'atto, ma semplicemente invitare a dare attuazione alle intenzioni manifestate, rinviando qualsiasi formale intervento a quando l'associazione avrà dato prova di esistere e di operare pienamente»<sup>7</sup>.

#### *1.4 Quando inizia ad esistere un'associazione?*

Per quanto concerne un'associazione pubblica essa sorge quando «viene eretta dall'autorità ecclesiastica competente (cf c. 301 e c. 312) [mediante un decreto di erezione<sup>8</sup>, *NdA*]. Evidentemente un'associazione pubblica può essere esistita anche prima del decreto di erezione, ma soltanto come associazione privata. Incomincia ad esistere come pubblica, dotata tra l'altro automaticamente di personalità giuridica (cf c. 313) solo a seguito del decreto di erezione»<sup>9</sup>.

Un'associazione privata, invece, si costituisce «quando esiste un accordo privato tra alcuni fedeli, che si esprima nella stesura e nella sottoscrizione di uno statuto contenente gli elementi indicati dal c.

---

<sup>5</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Invenescit ecclesia*, LEV, Città del Vaticano 2016, n. 17, 22.

<sup>6</sup> C. REDAELLI, «Il vescovo di fronte alle associazioni», 351.

<sup>7</sup> *Ivi*, 359-360.

<sup>8</sup> Si precisa che decreto di erezione richiama la competenza del vescovo che lo emana e «deve essere redatto in una forma che evidenzii il modo peculiare in cui l'autorità esprime la sua responsabilità nel caso delle associazioni pubbliche e dovrà avere in allegato [...] gli statuti. Il decreto dovrà contenere almeno alcuni elementi essenziali: nome, sede, finalità, eventuale *missio*, ambito di azione, precisazione della natura pubblica, approvazione degli statuti. In fase di costituzione di una nuova associazione è opportuno che gli statuti vengano approvati *ad experimentum* (senza che il termine tolga nulla alle esigenze di correttezza del testo: la sperimentazione non è sinonimo di mero tentativo) per un numero limitato di anni (per esempio tre o cinque), al termine dei quali sarà possibile procedere all'approvazione definitiva»: M. MOSCONI, «Le associazioni canoniche: tipologia; riconoscimento canonico o erezione; esame degli statuti», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 341.

<sup>9</sup> C. REDAELLI, «Alcune questioni pratiche riguardanti le associazioni di fedeli nel contesto italiano», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 346.

304 § 1. La necessità di tale formalizzazione è facilmente comprensibile: garantire anzitutto ai soci presenti e futuri, ma anche ai terzi, in primo luogo l'autorità ecclesiastica, una certezza sugli elementi individuanti l'associazione e determinanti le relazioni tra gli associati e l'associazione e tra questa i terzi interessati e in genere la comunità ecclesiale»<sup>10</sup>.

### 1.5 Che cos'è un atto costitutivo?

È il momento particolare con il quale nasce l'associazione sia privata che pubblica. L'atto costitutivo manifesta la volontà di determinati fedeli, i cosiddetti soci fondatori, di costituire un'associazione per le finalità e con le strutture previste dagli statuti.

Nelle *associazioni pubbliche* «la costituzione avviene sempre tramite l'erezione, atto che spetta all'autorità ecclesiastica competente. Il decreto formale di erezione dell'ente associativo, nel quale si spiegano i motivi che spingono l'autorità a creare una associazione, fa sorgere una nuova persona giuridica nella Chiesa, un ente che agisce *nomine Ecclesiae* [...] Per quanto riguarda la costituzione delle *associazioni private*, il codice stabilisce in modo netto che tali associazioni sono create mediante un accordo privato fra i fedeli (cfr. can. 299 § 1). [...] in quanto atto proveniente dalla volontà di ogni singolo membro fondatore, non può essere sostituito da nessuna autorità. Ciò significa che gli atti dell'autorità nei confronti dell'associazione potranno precedere la costituzione dell'associazione privata (si pensi all'autorità che incoraggia i fedeli alla creazione del nuovo ente), o saranno ad essa successivi (gli atti di riconoscimento, lode, raccomandazione)»<sup>11</sup>.

Si precisa che la costituzione di un'associazione privata può anche avvenire con un atto pubblico, presso un notaio civile. Qualora non si costituisse in tal modo è possibile «costituirla con l'intervento del cancelliere o di altro notaio di curia (cf. cc. 482-484) o anche solo con un atto sottoscritto dai soci fondatori. Anche per il sorgere di una sezione di un'associazione già esistente è opportuno procedere in modo analogo, l'attenzione di riferirsi esplicitamente agli statuti dell'associazione e all'eventuale regolamento della stessa. Ci possono essere anche altre formalità per determinare la nascita ufficiale di un'associazione. I soci fondatori, ad esempio, potrebbero rivolgersi al Vescovo manifestando la loro intenzione di costituirsi in associazione, o di formalizzare definitivamente un'esperienza associativa già in atto, e sottoponendo contemporaneamente gli statuti all'esame (*“recognitio”*) di cui al c. 299 § 3»<sup>12</sup>.

In quest'ultimo caso (*recognitio* degli statuti e riconoscimento [*agnitio*<sup>13</sup>] dell'associazione) l'atto dell'autorità (mediante decreto, con il quale viene riconosciuta l'associazione privata) «consentirà alla comunità cristiana di essere certa dell'esistenza legittima di un nuovo ente nella Chiesa. Perciò l'autorità dovrà semplicemente accertare l'ecclesialità dell'associazione: la sua corrispondenza o compatibilità con la natura della Chiesa. In caso contrario, l'autorità dovrà dichiarare che l'ente non è ecclesiale. [...] ogni associazione veramente ecclesiale ha un diritto di ottenere l'*agnitio* da parte dell'autorità. Se tale atto fosse negato arbitrariamente l'associazione avrebbe diritto di presentare ricorso in via amministrativa»<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ivi*, 347.

<sup>11</sup> L. NAVARRO, L. NAVARRO, «Le forme tipiche di associazione dei fedeli», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Le associazioni nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 1999, 47-48.

<sup>12</sup> C. REDAELLI, «Alcune questioni pratiche riguardanti le associazioni di fedeli nel contesto italiano», 347-348.

<sup>13</sup> Tale *agnitio*, come è stato evidenziato in dottrina, «si presenta come un atto dovuto in giustizia. Andrebbe contro la legge l'autorità che, qualora non vi sia nulla contro l'ecclesialità dell'ente, pretendesse di modificare gli statuti presentati, perché migliorabili in alcuni aspetti. Essa potrà, invece, suggerire dei cambiamenti ai fondatori o ai dirigenti dell'associazione e lasciare loro decidere liberamente se introdurli o meno. Comunque dovrà sempre essere garantito che l'accettazione delle proposte dell'autorità non divenga *conditio sine qua non* per ottenere il riconoscimento come associazione canonica privata»: L. NAVARRO, «Le forme tipiche di associazione dei fedeli», 51.

<sup>14</sup> L. NAVARRO, «Diritto e volontà di associazione dei fedeli», in *Ius Ecclesiae* 17 (2005), 86.

### *1.6 Cosa deve fare il Vescovo che si trova davanti alla richiesta di dare il consenso all'erezione di una sezione di un'associazione pubblica già costituita in un'altra diocesi?*

In questa particolare circostanza che concerne il caso di un'associazione pubblica che chiede di poter operare in una diocesi diversa da quella in cui è stata eretta mediante un'opposita sezione il Vescovo deve concedere per iscritto il consenso scritto dell'erezione della sezione, a norma del diritto (can. 312 § 2 con la sola eccezione delle associazioni proprie di un istituto religioso, erette presso le case dell'istituto o le chiese ad esse annesse). Inoltre, in questo caso il Vescovo della diocesi «che deve concedere per iscritto il consenso dell'erezione della sezione dovrà di documenti, quali: copia autentica del provvedimento di erezione con annessi statuti, una descrizione della natura e dell'attività dell'associazione (sia con riferimento generale alle finalità associative, sia con riferimento alle attività previste nella diocesi interessata), nomi dei responsabili dell'associazione e una lettera di presentazione da parte del vescovo che ha eretto l'associazione. La situazione che si viene a creare, nel caso di consenso accordato, è quella di un'associazione avente una ben chiara appartenenza diocesana principale (con riferimento alla diocesi che l'ha eretta e in cui ha sede, che disporrà delle maggiori forme di controllo), ma operante anche in altre diocesi: può essere il contesto che prelude al riconoscimento nazionale o soprannazionale dell'associazione, oppure più semplicemente quello di una situazione particolare, connessa allo sviluppo di alcune attività a livello interdiocesano. Quello che si deve garantire in questa situazione è che i rapporti tra le diocesi di erezione, le altre diocesi e l'associazione stessa siano definiti bene e nel rispetto della competenza di tutti. In alcuni casi gli statuti originari già prevedono delle indicazioni sull'attività in altre diocesi, sebbene dovrà essere sempre il vescovo della diocesi in cui l'associazione è presente a verificare che siano garantite le prerogative proprie della Chiesa particolare [...] Nel caso in cui l'associazione privata che chiede di operare in diocesi sia stata riconosciuta altrove, ma solo come diocesana, sembra coerente con il quadro normativo che si chiede al vescovo del territorio (o della giurisprudenza interessata) una sorta di nuova presa d'atto, che faccia seguito alla segnalazione della presenza dell'associazione e di cui la stessa deve farsi carico»<sup>15</sup>.

### *1.7 Che significato ha il riconoscimento di un'associazione come associazione privata di fedeli?*

Il riconoscimento è un atto dell'autorità ecclesiastica la quale, previa verifica, dichiara che lo Statuto dell'associazione risponde ai criteri di ecclesialità<sup>16</sup>. Un'associazione privata di fedeli può godere o meno di personalità giuridica. Si precisa che l'acquisizione della personalità giuridica è sempre condizionata dall'approvazione degli statuti. Il riconoscimento e la concessione della personalità giuridica non sono atti costitutivi dell'associazione, che esisteva già prima di essere riconosciuta, essendo sorta dall'autonomia privata, cioè in virtù dell'esercizio del diritto fondamentale di associazione dei fedeli sancito dai canoni 215 e 299 § 1 C.J.C. Pertanto, ha agito fin dall'inizio, e quindi anche prima del riconoscimento, come associazione nella Chiesa, ossia come ente in sintonia con i suoi fini e rispettoso dei necessari vincoli di comunione. Il riconoscimento, preceduto da una verifica dell'esistenza degli elementi costitutivi della realtà associativa, costituisce una garanzia della comunione ecclesiale dell'associazione privata di fedeli.

---

<sup>15</sup> M. MOSCONI, «Le associazioni canoniche: tipologia; riconoscimento canonico o erezione; esame degli statuti», 342.

<sup>16</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), in AAS 81 (1989), n. 30, 446-447; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Iuvenescit ecclesia*, n. 18, 22-25.

### 1.8 Cosa comporta per un'associazione privata di fedeli la concessione di una personalità giuridica privata?

Le associazioni private, come abbiamo già affermato, nascono per iniziativa dei singoli fedeli nell'esercizio del diritto di libertà loro riconosciuto; la loro attività si svolge nell'ambito di ciò che è giuridicamente lecito e delle finalità generali perseguite dall'ordinamento canonico. Esistono associazioni private di fedeli con e senza personalità giuridica<sup>17</sup>. Concedere una personalità giuridica privata ad un'associazione privata comporta riconoscerla come soggetto di diritti e di doveri (can. 113 § 2 C.J.C.), come soggetto che agisce nella Chiesa con effetti giuridici riferiti a essa come entità: l'attività dei soci, cioè, viene presa in considerazione come attività svolta a nome dell'associazione. Inoltre, un'associazione privata con personalità giuridica continua ad agire in nome proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità, non impegnando l'autorità ecclesiastica come le associazioni pubbliche, dal momento che i suoi fini rientrano nell'autonomia del fedele in quanto tale. Pertanto, un'associazione privata di fedeli agirà sempre come associazione nella Chiesa e della Chiesa, senza però rappresentare ufficialmente la Chiesa come istituzione (cfr. can. 116 § 1 C.J.C.).

In sintesi, con la concessione della personalità giuridica privata un'associazione privata:

- viene istituzionalizzata, dando vita a un nuovo ente (ad una persona giuridica), diverso dalla somma dei singoli che la compongono;
- continua ad avere natura privata e svolge un compito ecclesiale, distinto dalla funzione gerarchica;
- i suoi beni continuano ad essere privati e non diventano ecclesiastici;
- non è incorporata nella struttura organizzativa della Chiesa o nell'organizzazione ecclesiastica.

Va posto in rilievo che per l'ottenimento della personalità giuridica è necessaria l'approvazione, o *probatio*, da parte dell'autorità ecclesiastica, dello statuto di un'associazione privata di fedeli. L'approvazione degli statuti, la *probatio statutorum*, si differenzia dalla *recognitio*, il semplice esame degli stessi; la prima, infatti, consiste in un controllo più intenso delle norme statutarie, che conferisce agli statuti una maggiore stabilità.

Un altro elemento importante è dato anche dai criteri che devono guidare l'autorità ecclesiastica nella decisione se procedere con la *recognitio*, e dunque con il semplice riconoscimento dell'associazione, o con la *probatio*, che comporta il riconoscimento unito alla concessione della

---

<sup>17</sup> Appare opportuno precisare che nella Chiesa la persona giuridica «è un organismo unitario che viene considerato dall'ordinamento giuridico soggetto di diritti e di doveri, come un ente, cioè, fornito di capacità giuridica propria e distinta dalle persone che concorrono a formarlo o che lo amministrano (c. 113 § 2)»: G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, GBPress, Roma 2019, 124. Pertanto, per la costituzione della personalità giuridica «è necessaria una pluralità, cioè un insieme di persone e cose unite dal medesimo fine, congruente con la missione soprannaturale della Chiesa, fine che si serve di mezzi utili e adatti a perseguire un obiettivo effettivamente ecclesiale. È anche necessario l'atto autoritativo pubblico che costituisce la persona giuridica, come insieme distinto di persone o di cose. [...] Le persone giuridiche nella Chiesa possono essere insieme di persone o insieme di cose. La persona giuridica insieme di persone può essere collegiale [es. capitoli cattedrali, Collegio episcopale] e non collegiale [es. diocesi e parrocchie]; la persona giuridica insieme di cose è la fondazione autonoma. La persona giuridica collegiale deve essere costituita da almeno tre persone fisiche. Infine, la fondazione autonoma, insieme di cose, consta di beni o cose, materiali o spirituali»: L. SABBARESE, *Diritto canonico*, EDB, Bologna 2015, 42. Le persone giuridiche, poi, si distinguono in pubbliche e private. Le persone giuridiche pubbliche sono quelle «costituite dalla competente autorità ecclesiastica, affinché, entro i fini prestabiliti, a nome della Chiesa espletino il compito loro affidato per il bene pubblico: tale compito è loro affidato dalla gerarchia con una missione specifica, quindi, nel loro agire per il bene di tutta la Chiesa come comunità visibile, implicano la responsabilità di questa. Tutte le altre, che non agiscono a nome della Chiesa, sono private (c. 116 § 1) [...] La persona giuridica è per sua natura perpetua. Si estingue per legittima soppressione da parte dell'autorità competente oppure per inattività protratta per cento anni. Le persone giuridiche private si estinguono anche a norma degli statuti (c. 120). L'unione e la divisione delle persone giuridiche e la distinzione dei beni, dei diritti patrimoniali e degli oneri sono regolati dai cc. 121-123»: G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 125; 127.

personalità giuridica privata. Nel primo caso, cioè nella semplice *recognitio*, l'autorità ecclesiastica competente deve verificare che non vi sia nulla, negli statuti, contrario alla fede, ai costumi e alla disciplina ecclesiastica; invece, nella *probatio* ricopre particolare importanza il dettato del canone 114 § 3 C.J.C., per il quale deve essere attribuita la personalità giuridica soltanto a quelle associazioni che si propongano un "fine veramente utile" e dispongano dei "mezzi prevedibilmente necessari" per raggiungere il fine sociale proposto. Con tale atto, accompagnato dalla concessione della personalità giuridica privata, l'autorità ecclesiastica riconosce l'utilità e la bontà della missione di un'associazione privata di fedeli, che s'inserisce a pieno titolo nella missione della Chiesa, trascendendo il fine dei singoli.

### 1.9 Come è normata l'amministrazione dei beni delle associazioni pubbliche e private di fedeli?

La normativa canonica stabilisce che l'amministrazione dei beni «nelle associazioni pubbliche avviene sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica, alla quale dev'essere reso conto ogni anno non solo dell'amministrazione in genere, ma anche della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (c. 319), e questo perché i beni di un'associazione pubblica sono considerati beni ecclesiastici (c. 1257 § 1) e quindi sono sotto la disciplina del libro V del Codice.

Tra le associazioni private, invece, possono avere beni solo quelle che sono state erette a persone giuridiche. Dato che i beni che tali associazioni possiedono non sono considerati beni ecclesiastici, perché di persone giuridiche private, essi vengono amministrati liberamente secondo le disposizioni degli statuti (c. 325 §1). Nella stessa maniera sono sottoposte all'autorità dell'ordinario del luogo l'amministrazione e la distribuzione dei beni donati o lasciati per cause pie (c. 325 §2).

Le associazioni private non costituite in persona giuridica, come tali non possono possedere beni, in quanto non sono soggetti di diritti e di doveri, tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori, esercitando tali diritto e obblighi mediante un moderatore o procuratore (c. 310). Mentre nel caso di estinzione di un'associazione privata, anche eretta a persona giuridica, i beni sono destinati esclusivamente a norma degli statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cc. 326 § 2; 123); nel caso di un'associazione pubblica i beni sono destinati secondo il diritto comune e gli statuti, tacendo i quali, toccano alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi la volontà degli offerenti e i diritti acquisiti. La CEI tratta diffusamente della materia nella sua Istruzione in materia amministrativa del 1° sett. 2005, nn. 143-151<sup>18</sup>.

### 1.10 Un'associazione pubblica può essere trasformata in associazione private di fedeli?<sup>19</sup>

Si tratta di una fattispecie complessa, esula dal potere dei fedeli membri dell'associazione e inoltre ha certi limiti intrinseci. Poiché l'estinzione di una persona giuridica pubblica dipende sempre dall'atto dell'autorità, i membri dell'associazione potranno unicamente chiedere la trasformazione, indicando le ragioni su cui poggia la richiesta. La richiesta dovrà essere stata decisa dagli organi competenti, con la maggioranza prevista negli statuti per gli atti straordinari.

Un *requisito indispensabile* per concedere la trasformazione è che la finalità dell'associazione non rientri fra quelle che sono riservate per loro natura all'autorità ecclesiastica (la promozione del culto pubblico, l'insegnamento della dottrina cristiana *nomine Ecclesiae* ed altre simili). Non può esistere un'associazione privata di fedeli che si proponga il raggiungimento di finalità riservate, perché

<sup>18</sup> G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, 319-320.

<sup>19</sup> Per rispondere a questa domanda ci si avvale di un estratto del seguente testo: L. NAVARRO, «Diritto e volontà di associazione dei fedeli», 95-99.

queste esulano dall'ambito di autonomia del fedele. Perciò se l'associazione pubblica si prefigge finalità non riservate, (quelle del can. 301 § 2), allora risulta possibile la trasformazione. Prendendo anzi spunto dal principio di sussidiarietà sottostante al can. 301 § 2, tale trasformazione è anche auspicabile perché così i fedeli assumerebbero le proprie responsabilità ecclesiali. Se, invece, l'associazione pubblica ha finalità riservate, allora dovrà rinunciare ad esse, per poter diventare associazione privata.

L'autorità dovrà esaminare le ragioni che gli associati allegano per ottenere la trasformazione: dovrà valutare l'opportunità della trasformazione, e se c'è un diritto ad ottenerla o meno. Questa questione risulta estremamente delicata. Sembra che difficilmente un'associazione abbia diritto ad ottenere la privatizzazione, tranne che si possa dimostrare che la finalità dell'ente è stata sempre di natura privata (di quelle che rientrano nell'ambito di autonomia del fedele), e che ha dovuto subire configurazioni giuridiche contrarie o aliene alla natura dell'ente (perché, ad esempio, tale configurazione costituiva l'unico modo di sopravvivenza), senza mai aderire alle conseguenze di tale configurazione.

Tenendo presente che nelle associazioni pubbliche non di rado si trovano finalità di natura pubblica assieme a finalità proprie della condizione di fedele, occorrerà analizzare attentamente quale è (ed è stata) la finalità prevalente. Tale ricerca dovrà essere fatta non solo sulla base delle norme giuridiche che hanno regolato l'ente (i diversi statuti, bolle papali, ecc.), ma anche avendo riguardo della vita: le attività portate a termine, l'amministrazione del patrimonio (per quali finalità sono stati usati i beni), gli atti di culto o le attività ad esso collegate. Il risultato di tale analisi determinerà in grande misura se l'associazione ha un diritto alla privatizzazione.

*Se l'iniziativa della trasformazione proviene dall'autorità*, il provvedimento non può essere assunto contro la volontà degli associati, perché questi avrebbero dei diritti acquisiti sulla natura dell'ente al quale appartengono. Sono diventati membri di un'associazione con caratteristiche ben precise: finalità, relazione con l'autorità ecclesiastica, modalità di gestione, ecc..

Inoltre, *se l'autorità competente e gli associati sono d'accordo nella trasformazione*, si dovrà tener presente che tale atto comporta un mutamento della natura dei beni: da beni ecclesiastici si trasformano in beni di un'associazione privata, non sottoposti alle disposizioni del Libro V del codice. Ciò significa che si è avverato un atto simile all'alienazione: tali beni escono dal patrimonio ecclesiastico. Di conseguenza, qualora il patrimonio ecceda la somma massima prevista dal diritto, occorre ottenere la relativa autorizzazione dell'autorità competente. In ogni caso, la volontà dei donanti dovrà essere rispettata. Ciò può incidere sull'eventuale trasformazione dell'ente e dei suoi beni: alcuni fedeli possono aver offerto dei beni a quell'associazione perché il regime giuridico garantiva un controllo dell'autorità ecclesiastica. Altrimenti non li avrebbero donati.

Infine, in particolare nel caso degli enti dotati di una storia plurisecolare, non si deve trascurare il dovere di rispettare ciò che hanno voluto i fedeli che prima sono stati membri dell'associazione. Si devono rendere compatibili, da una parte, la fedeltà alle finalità proprie dell'ente, e, dall'altra, la capacità di progredire e introdurre modifiche. I tratti fondamentali dell'ente devono essere mantenuti. Se si cambiano elementi fondamentali che hanno segnato la vita dell'ente, se si abbandonano tradizioni così consolidate da identificare l'associazione, si rischia di estinguere un ente e creare un altro. L'associazione non sarebbe più la stessa; sarebbe un'altra.

## 2 Indicazioni per la stesura degli statuti delle associazioni di fedeli

### *Premessa*

Tutte le associazioni di fedeli per essere considerate tali nella Chiesa devono avere gli statuti. A tal proposito il can. 304 § 1 del CIC stabilisce che:

*«Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell'associazione o obiettivo societario, la sede, il governo e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo».*

Dunque, gli statuti sono un documento fondamentale per la vita di un'associazione di fedeli, in quanto contengono lo *ius proprium* dell'ente. Questi sono elaborati dai fondatori di un'associazione, ma è consigliabile che lo facciano con l'aiuto di qualche esperto in diritto. Vale la pena ribadire che gli statuti sono un documento giuridico, pertanto nella loro stesura è necessario che vengano seguiti i criteri tipici della tecnica legislativa e che venga utilizzato un linguaggio normativo, breve e sintetico. Pertanto, gli statuti di un'associazione di fedeli non sono da ritenersi un libro di spiritualità o di devozione ad uso dei membri dell'associazione, né un direttorio che raccoglie esperienze e indicazioni particolari allo scopo di favorire il buongoverno dell'ente<sup>20</sup>.

### *Elementi che devono contenere gli statuti delle associazioni di fedeli<sup>21</sup>*

Gli elementi di base del testo statutario sono gli articoli, che devono essere numerati progressivamente. Nessun argomento trattato negli statuti può essere escluso dalla partizione in articoli. Gli articoli, di regola, devono essere brevi e redatti in uno stile chiaro e assertivo, tramite il quale vanno delineate le relative disposizioni che si desiderano riportare nel testo. In un articolo si devono inserire soltanto le disposizioni che sono in diretto rapporto tra di loro. Gli articoli degli statuti devono essere raggruppati in titoli e capitoli, che sono divisioni comuni dei testi normativi.

Il contenuto concreto degli statuti delle associazioni di fedeli dipenderà molto dalla fisionomia propria di ogni ente. Nonostante questo, il c. 304 CIC (CCEO, c. 576 § 1) stabilisce le materie che devono essere necessariamente definite in ogni statuto. Precisati questi elementi basilari, si può cercare di specificare ulteriormente sia il contenuto, sia la struttura del testo normativo. Il c. 304 stabilisce che tutte le associazioni di fedeli, pubbliche e private, devono avere propri statuti, nei quali vengano opportunamente definiti il fine, o obiettivo societario, la sede, il governo, le condizioni richieste per farne parte e il modo di agire. Questa sarebbe la traccia minima che deve essere sempre osservata nella stesura di un testo statutario.

Gli articoli degli statuti possono essere preceduti da un preambolo, a modo di parte espositiva che precede quella propriamente detta normativa. Il preambolo può contenere dei cenni storici dell'associazione, nonché i principi essenziali che ne hanno motivato la fondazione. [...] esso appartiene agli statuti e può costituire un elemento importante per l'interpretazione teleologica degli stessi, giacché consegna elementi importanti per comprendere la finalità della norma statutaria.

Il primo articolo degli statuti è basilare, in quanto deve contenere il *nome dell'associazione di fedeli*, la sua natura giuridica (pubblica o privata) e, nel caso si tratti di un'aggregazione privata, se essa abbia personalità giuridica canonica. Per quanto riguarda il nome dell'associazione, questo è scelto liberamente dai membri dell'ente in ragione delle finalità che si prefigge. Certamente, la denominazione

<sup>20</sup> Cfr. M. DELGADO GALINDO, «Gli statuti delle Associazioni di fedeli», in *Ephemerides Iuris Canonici* 51/2 (2011), 429-444.

<sup>21</sup> Gli elementi che vengono di seguito riportati sono stati estratti dal seguente articolo: M. DELGADO GALINDO, «Gli statuti delle Associazioni di fedeli», 440-443.

deve essere adatta agli usi del tempo e del luogo (CIC, c. 304 § 2). A questo proposito, è da rilevare che l'utilizzo dell'aggettivo "cattolica" nel nome dell'associazione deve essere previamente autorizzato dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 300; CCEO, c. 19).

La sede dell'associazione deve comparire anch'essa nei primi articoli degli statuti, dato che è il luogo dove la persona morale tiene costituito il centro della sua attività giuridica, economica e sociale. La sede identifica quale sia l'autorità ecclesiastica a cui spetta svolgere le diverse funzioni determinate dal diritto in relazione alle associazioni di fedeli e lì devono essere reperiti i responsabili del governo dell'associazione. È per questo motivo che l'autorità ecclesiastica ha il diritto di conoscere l'ubicazione della sede di un'associazione di fedeli, come pure di essere messa al corrente di un suo eventuale trasferimento.

Negli articoli successivi deve comparire una descrizione sommaria delle finalità che si prefigge l'associazione, come pure delle attività che intende portare a compimento. Nel caso dei movimenti ecclesiali, cioè delle realtà aggregative essenzialmente laicali, i cui membri vivono la vocazione cristiana secondo un carisma particolare ricevuto da un fondatore, è necessario delineare i tratti essenziali del

carisma e i lineamenti fondamentali della spiritualità. Le finalità delle associazioni, pur nella loro diversità, devono essere in ogni caso prettamente ecclesiali, conformi ai fini generali che stabilisce il diritto comune in materia di associazioni di fedeli (CIC, c. 298 § 1; CCEO, cc. 18 e 574), nonché rispecchiare i criteri di ecclesialità previsti da Giovanni Paolo II, nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, n. 30.

A continuazione bisogna trattare dei membri dell'associazione, specificando:

1. *tipologia degli associati;*
2. *condizioni richieste per far parte dell'associazione;*
3. *formazione che essi ricevono;*
4. *impegni concreti con cui si legano all'associazione, ossia doveri e diritti degli associati (CIC, c. 306);*
5. *cause di perdita della condizioni di membro dell'associazione;*
6. *procedura per l'ammissione e per la dimissione ed eventuali ricorsi (CIC, c. 308; CCEO, c. 581) ecc.*

Un'apposita parte degli statuti deve essere riservata alla struttura e all'organizzazione generale del governo dell'associazione di fedeli a tutti i livelli (diocesano, nazionale, internazionale). Di norma, nelle associazioni esistono degli organi sociali (essenzialmente l'assemblea generale e il consiglio direttivo) e degli organi uni- personali. Possono esistere, poi, se previsto dalla norma statutaria, degli organi tecnici (ad esempio, il collegio di revisori dei conti e il collegio dei probiviri). Gli statuti devono regolare le modalità di designazione delle diverse cariche direttive dell'associazione, i requisiti che dovranno avere i candidati, la durata e i motivi di cessazione dell'incarico, la possibilità di essere rieletti ecc.

Tra gli organi sociali di un'associazione di fedeli ha, senza dubbio, particolare rilievo l'assemblea generale. Essa è l'organo supremo dell'associazione. Spettano all'assemblea generale le decisioni più importanti riguardanti la vita dell'associazione stessa, che devono essere opportunamente elencate negli statuti. Ad essa principalmente compete

1. *di occuparsi dello stato generale dell'associazione,*
2. *di valutare eventuali progetti da intraprendere,*
3. *eleggere le cariche direttive dell'associazione,*
4. *di approvare i bilanci economici,*
5. *di decidere la modifica degli statuti,*
6. *di deliberare lo scioglimento dell'associazione ecc.*

L'assemblea generale dell'associazione può essere composta da tutti i membri dell'ente, oppure dai delegati da essi designati previamente nella modalità stabilita negli statuti. L'assemblea generale può

essere ordinaria (si svolge periodicamente, secondo quanto previsto dalla norma statutaria), oppure straordinaria (quando viene convocata in circostanze particolari, oppure a richiesta di un determinato numero di membri dell'associazione). Gli statuti devono precisare, altresì, le regole sulla convocazione e sulla costituzione delle assemblee generali, come pure la procedura per la formazione della volontà (CIC, c. 119; CCEO, cc. 924, 1°-2° e 956 § 1 e).

Il *consiglio direttivo* è, invece, l'organo esecutivo dell'associazione. Esso ha il dovere di portare a compimento gli indirizzi definiti dall'assemblea generale. Gli statuti attribuiscono, solitamente, delle singole competenze operative al consiglio direttivo.

Devono essere anche stabilite negli statuti le regole sull'organizzazione e il funzionamento dell'organo di governo dell'associazione:

1. *composizione,*
2. *modalità di designazione dei membri,*
3. *procedura per la formazione della volontà,*
4. *durate delle cariche,*
5. *eventuali rinnovamenti,*
6. *rimozione dagli incarichi ecc.*

Il CIC fa soltanto riferimento al moderatore o presidente dell'associazione di fedeli. Le *altre cariche direttive* vengono inglobate nella espressione "officiali" (CIC, c. 324 § 1). Nella prassi canonica vengono adoperate denominazioni simili a quelle proprie del diritto civile. I membri del consiglio direttivo dell'associazione (moderatore o presidente, vicepresidente o vicepresidenti, segretario, tesoriere, consiglieri, ecc.) agiscono collegialmente, ma ognuno di loro svolge dei compiti precisi. Per questa ragione, le principali cariche dell'associazione possono essere ritenute anche organi unipersonali.

*Il presidente* coordina i lavori del comitato direttivo e rappresenta l'associazione presso le autorità ecclesiastiche e civili, come pure nei confronti di terzi. Il vicepresidente (tale carica può essere ricoperta da più di una persona) è colui che sostituisce il presidente in determinati casi, nonché in brevi periodi di tempo nelle circostanze previste negli statuti.

*Il segretario* è competente di mettere in atto le decisioni adottate dal consiglio direttivo, redigere i verbali delle riunioni, custodire i documenti dell'associazione<sup>22</sup> e, in genere, coordinare i lavori propri di un segretariato.

*Il tesoriere* tiene la gestione economica dell'associazione, amministra i beni materiali dell'ente, cura la contabilità, predispone i relativi rendiconti (sulla questione relativa ai rendiconti si rinvia al formulario su come redigere un bilancio, predisposto dall'Ufficio Amministrativo diocesano: cfr. l'allegato B dell'appendice di queste indicazioni, pp. 19-21) ecc.

Le associazioni private di fedeli, se lo desiderano, possono scegliere un *consigliere spirituale* fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi (CIC, c. 324 § 1). Invece, le associazioni pubbliche devono avere, in ogni caso, un *cappellano* o un *assistente ecclesiastico* nominato dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 317 § 1). Il consigliere spirituale e l'assistente ecclesiastico sono membri del consiglio direttivo dell'associazione. È da rilevare che questi ruoli non conferiscono a coloro che li assumono una funzione di governo all'interno dell'associazione, ma piuttosto una mansione di natura prettamente pastorale.

Un settore importante degli statuti delle associazioni di fedeli è, inoltre, quello relativo al *regime economico*. Tra gli aspetti che devono essere qui inseriti si possono enumerare, a titolo esemplificativo, i seguenti:

---

<sup>22</sup> Tra questi ci sono i libri dell'Associazione: 1. libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea; 2. libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 3. il registro dei membri dell'Associazione; 4. i registri contabili.

- a) *La provenienza delle risorse finanziarie dell'associazione (ad es. i contributi dei membri; le donazioni, eredità, lasciti e sussidi - pubblici e privati-; i redditi provenienti dalla gestione del proprio patrimonio ecc.).* [1] [SEP]
- b) *Le norme specifiche sull'amministrazione dei beni (CIC, cc. 319 e 325), con particolare riferimento all'acquisizione e all'alienazione.* [1] [SEP]
- c) *La determinazione di quali sono gli atti di amministrazione ordinaria e di amministrazione straordinaria. Per atto di amministrazione ordinaria si intende quello relativo alla normale gestione di un patrimonio, che non ne compromette la sua integrità. Contrariamente, l'atto di amministrazione straordinaria è quello dal quale può conseguire una diminuzione del patrimonio (ad es. un'alienazione, la rinuncia a un'eredità ecc.).* [1] [SEP]
- d) *Le competenze specifiche del tesoriere e dell'eventuale consiglio per gli affari economici (CIC, c. 1280).*
- e) *Il decorso dell'esercizio economico.* [1] [SEP]

Gli statuti devono precisare in quali casi interviene l'autorità ecclesiastica nella vita dell'associazione, in particolare specificano: modalità di esercizio della visita canonica (CIC, c. 305), riconoscimento o approvazione degli statuti e delle loro modifiche (CIC, cc. 312 e 322; CCEO, cc. 575), designazione del moderatore o presidente, nomina del cappellano o assistente ecclesiastico di un'associazione pubblica di fedeli (CIC, c. 317) ecc.

Nelle associazioni di fedeli possono esistere anche degli organi collegiali tecnici, con una funzione ausiliare all'interno dell'ente, i quali formulano dei pareri consultivi con delle eventuali proposte di attuazione. Tra i più significativi, si possono annoverare i seguenti:

1. Il consiglio degli affari economici (CIC, c. 1280), simile a quello della diocesi, che ha il compito di coadiuvare l'amministratore dell'associazione nell'espletamento delle sue funzioni. Questo consiglio può essere sostituito da almeno due consiglieri. [1] [SEP]
2. Il collegio dei revisori dei conti, che si prefigge di vigilare sulla retta amministrazione economica dell'associazione, verificando la regolare gestione dei documenti contabili dell'ente, la corrispondenza tra il bilancio di esercizio e le risultanze dei libri e delle scritture contabili ecc. [1] [SEP]
3. Le commissioni ad hoc, per lo studio di questioni particolari e la presentazione di eventuali proposte. [1] [SEP]
4. Il collegio dei probiviri, composto da membri dell'associazione dotati di prestigio e d'integrità morale, che si occupa di esaminare le controversie intercorrenti tra i membri dell'associazione, oppure tra questi e l'ente medesimo, con particolare riferimento a quelle riguardanti i provvedimenti di esclusione dell'associazione. A differenza dei precedenti, il collegio dei probiviri ha una funzione arbitrale e le sue decisioni sono vincolanti per gli associati e non sono appellabili. [1] [SEP]

Gli statuti devono, inoltre, prevedere l'iter per le eventuali modifiche del testo, che devono essere debitamente approvate dall'autorità ecclesiastica competente (CIC, c. 314; CCEO, c. 576 § 2), nonché la procedura per lo scioglimento dell'ente. In questo ultimo caso, devono determinare anche la destinazione dei beni rimanenti, rispettando i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (CIC, cc. 326 § 2). Se si tratta di un'associazione pubblica di fedeli i cui statuti non si esprimono nel merito, i beni restanti dovranno essere destinati alla persona giuridica immediatamente superiore (CIC, c. 123; CCEO, c. 930). Gli statuti possono contenere alcune disposizioni finali, quali norme di chiusura del testo statutario. Le disposizioni finali possono essere di vario genere, ma solitamente si tratta del rinvio al diritto canonico comune e particolare per tutto quanto concerne le materie non espressamente previste nel testo.



**ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE**

**BILANCIO \_\_\_\_\_**

da presentarsi in duplice copia entro il

31 MARZO \_\_\_\_\_

**ASSOCIAZIONE** .....

con sede in ..... alla via .....

approvato dal Consiglio Direttivo il .....

IL PRESIDENTE ..... L'ECONOMO ..... IL PADRE SPIRITUALE .....	I Membri del Consiglio Direttivo ..... ..... .....
--	---

Consegnato il .....

**RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO**

..... ..... .....	
TOTALE SOGGETTO A TASSAZIONE	€ .....
CONTRIBUTO ALLA DIOCESI	€ .....
pari a	€ .....
Trani, li .....	

<b>ENTRATE</b>		
<b>ENTRATE SOCIALI</b>		
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI		
QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIATI		
OFFERTE LIBERE ASSOCIATI		
OFFERTE LIBERE		
<b>TOTALE ENTRATE SOCIALI</b>		
<b>ENTRATE IMMOBILIARI</b>		
FITTI TERRENI		
FITTI FABBRICATI		
<b>TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI</b>		
<b>ENTRATE MOBILIARI</b>		
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO		
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE		
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI		
<b>TOTALE ENTRATE MOBILIARI</b>		
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
EREDITA' E DONAZIONI		
CONTRIBUTI STRAORDINARI		
ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE		
<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		
<b>SALDO NETTO ATTIVO</b>		

<b>USCITE</b>		
<b>SPESE ISTITUZIONALI</b>		
SPESE DI CULTO		
LEGATI PII		
ARREDI SACRI		
PULIZIA SEDE		
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE		
OFFERTE VARIE		
SPESE ISTITUZIONALI VARIE		
<b>TOTALE SPESE ISTITUZIONALI</b>		
<b>SPESE STRAORDINARIE</b>		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE		
INTERESSI PASSIVI		
SPESE STRAORDINARIE VARIE		
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>		
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
5% ALLA CURIA SU TOTALE ENTRATE		
UTENZE (luce, gas, acqua e fogna...)		
IRES		
I.M.U.		
ALTRE IMPOSTE E TASSE		
SPESE POSTALI		
SPESE DI CANCELLERIA		
SPESE DI FUNZIONAMENTO VARIE		
COMPENSI CONSULENZE TECNICO-PROFESSIONALI		
RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI		
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI		
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		
SPESE E COMMISSIONI POSTALI		
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		
<b>SALDO NETTO PASSIVO</b>		

## QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

TOTALE ENTRATE	€ .....
TOTALE USCITE	€ .....
SALDO NETTO ATTIVO / PASSIVO (1)	€ .....
Il Saldo attivo / passivo (1) precedente era di	€ .....
Rimane al 31 DICEMBRE un saldo attivo / passivo (1)	€ .....

### INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO AL 31/12/20.....

**SALDO CASSA** € .....

#### CONTI CORRENTI BANCARI / POSTALI

BANCA	INTESTAZIONE	IBAN	SALDO

#### DEPOSITO TITOLI

TIPOLOGIA	GIAC. GENNAIO	INVESTIMENTI	DISINVESTIMENTI	GIAC. DICEMBRE

#### MUTUI O FINANZIAMENTI

BANCA	DURATA PRESTITO	CAPITALE EROGATO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/20.....	N. RATE RESIDUE

#### TERRENI

COMUNE	CONTRADA	FG	P.LLA	SUPERF.	ATTO DI ACQUISTO	DESTINAZIONE

#### FABBRICATI

COMUNE	VIA	FG	P.LLA	REND. CAT.	ATTO DI ACQUISTO	DESTINAZIONE

#### DEBITI

TIPOLOGIA	SITUAZIONE AL 01/01/20.....	SITUAZIONE AL 31/12/20.....	IMPORTO
DEBITI VERSO PRIVATI			
DEBITI VERSO DIOCESI			
ALTRI DEBITI			

#### CREDITI

TIPOLOGIA	SITUAZIONE AL 01/01/20.....	SITUAZIONE AL 31/12/20.....	IMPORTO

(1) Cancellare la voce che non interessa.



## ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

### BILANCIO \_\_\_\_\_

01/01/20\_\_\_\_ - 31/12/20\_\_\_\_

**ASSOCIAZIONE** .....

con sede in ..... alla via .....

approvato dal Consiglio Direttivo il .....

IL PRESIDENTE .....	I Membri del Consiglio Direttivo ..... ..... .....
L'ECONOMO .....	
IL PADRE SPIRITUALE .....	

Il Bilancio dovrà essere trasmesso all'Ordinario Diocesano accompagnato da una relazione sull'attività svolta dall'Associazione.



<b>USCITE</b>		
<b>SPESE ISTITUZIONALI</b>		
SPESE DI CULTO		
LEGATI PII		
ARREDI SACRI		
PULIZIA SEDE		
MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE		
OFFERTE VARIE		
SPESE ISTITUZIONALI VARIE		
<b>TOTALE SPESE ISTITUZIONALI</b>		
<b>SPESE STRAORDINARIE</b>		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE		
INTERESSI PASSIVI		
SPESE STRAORDINARIE VARIE		
<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>		
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
UTENZE (luce, gas, acqua e fogna...)		
IRES		
I.M.U.		
ALTRE IMPOSTE E TASSE		
SPESE POSTALI		
SPESE DI CANCELLERIA		
SPESE DI FUNZIONAMENTO VARIE		
COMPENSI CONSULENZE TECNICO-PROFESSIONALI		
RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI		
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI		
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		
SPESE E COMMISSIONI POSTALI		
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		
<b>SALDO NETTO PASSIVO</b>		

## QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

TOTALE ENTRATE	€ .....
TOTALE USCITE	€ .....
SALDO NETTO ATTIVO / PASSIVO (1)	€ .....
Il Saldo attivo / passivo (1) precedente era di	€ .....
Rimane al 31 DICEMBRE un saldo attivo / passivo (1)	€ .....

### INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO AL 31/12/20.....

**SALDO CASSA** € .....

#### CONTI CORRENTI BANCARI / POSTALI

BANCA	INTESTAZIONE	IBAN	SALDO

#### DEPOSITO TITOLI

TIPOLOGIA	GIAC. GENNAIO	INVESTIMENTI	DISINVESTIMENTI	GIAC. DICEMBRE

#### MUTUI O FINANZIAMENTI

BANCA	DURATA PRESTITO	CAPITALE EROGATO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/20.....	N. RATE RESIDUE

#### TERRENI

COMUNE	CONTRADA	FG	P.LLA	SUPERF.	ATTO DI ACQUISTO	DESTINAZIONE

#### FABBRICATI

COMUNE	VIA	FG	P.LLA	REND. CAT.	ATTO DI ACQUISTO	DESTINAZIONE

#### DEBITI

TIPOLOGIA	SITUAZIONE AL 01/01/20.....	SITUAZIONE AL 31/12/20.....	IMPORTO
DEBITI VERSO PRIVATI			
DEBITI VERSO DIOCESI			
ALTRI DEBITI			

#### CREDITI

TIPOLOGIA	SITUAZIONE AL 01/01/20.....	SITUAZIONE AL 31/12/20.....	IMPORTO

(1) Cancellare la voce che non interessa.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

### Opere e documenti del magistero

- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Le associazioni nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 1999.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam Actuositatem* (18 novembre 1965), in AAS 58 (1966), 837-864.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, in *Notiziario della CEI* 8/9 (2005), Roma.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Iuvenescit ecclesia*, LEV, Città del Vaticano 2016.
- COMMISSIONE EPISCOPALE DELLA CEI PER IL LAICATO, «Nota pastorale, Le aggregazioni laicali nella Chiesa», in *Notiziario della CEI* 4 (1993), Roma.
- GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. postsinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), in AAS 81 (1989), 393-521.
- GHIRLANDA G., *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione*, GBPress, Roma 2019.
- GRUPPO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Fedeli, associazioni, movimenti*, Ed. Glossa, Milano 2002.
- NAVARRO L., *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, EDUSC, Roma 2017.
- MARTÍNEZ SISTACH L., *Le associazioni di fedeli*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.
- SABBARESE L., *Diritto canonico*, EDB, Bologna 2015.

### Articoli

- DELGADO GALINDO M., «Il dono si sé nei movimenti ecclesiali», in *Vita Consacrata* 46/4 (2010), 203-309.
- ID., «Gli statuti delle Associazioni di fedeli», in *Ephemerides Iuris Canonici* 51/2 (2011), 429-444.
- DE PAOLIS V., «Diritto dei fedeli di associarsi e la normativa che lo regola», in GRUPPO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Fedeli, associazioni, movimenti*, Ed. Glossa, Milano 2002, 127-162.
- FELICIANI G., «Il diritto di associazione nella Chiesa: autorità, autonomia dei fedeli e comunione ecclesiale», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Le associazioni nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 1999
- HENDRIKS J., «Le associazioni dei fedeli e i loro statuti», *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 365-376.
- MOSCONI M., «Le associazioni canoniche: tipologia; riconoscimento canonico o erezione; esame degli statuti», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014), 321-351.
- NAVARRO L., «Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli», in *Ius Ecclesiae* 6 (1994), 281-303.

- ID., «Le forme tipiche di associazione dei fedeli», in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Le associazioni nella Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 1999, 33-52.
- ID., «Diritto e volontà di associazione dei fedeli», in *Ius Ecclesiae* 17 (2005), 75-100.
- RECCHI S., «Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita nelle associazioni», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 339-352.
- REDAELLI C., «Alcune questioni pratiche riguardante le associazioni di fedeli nel contesto italiano», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 345-355.
- ID., «Il vescovo di fronte alle associazioni», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 349-371.
- ID., «Il vescovo diocesano e le associazioni di consacrati», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 371-379.
- ID., «Aspetti problematici della normativa canonica e della sua applicazione alla realtà associativa della Chiesa», in GRUPPO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Fedeli, associazioni, movimenti*, Ed. Glossa, Milano 2002, 163-185.
- ZADRA B., «L'assunzione dei consigli evangelici negli statuti delle associazioni che prevedono la consacrazione di vita», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 353-362.